

Spett.le **Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. Unità Legale e Regolazione**Largo Giuseppe Tartini 3/4
00198 – Roma

Milano, 14 Settembre 2012

Osservazioni al Documento di Consultazione 03/12
Possibili contributi del GME agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 8 del Regolamento (UE)
n. 1227/2011

## Considerazioni generali

Il Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT) introduce specifici obblighi di reporting in capo ai soggetti che svolgono attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia, tanto con riferimento ai contratti conclusi sui mercati organizzati quanto con riferimento ai contratti OTC – Over The Counter.

Il GME nel documento in consultazione in oggetto si propone come soggetto a supporto degli operatori nell'adempimento degli obblighi di reporting derivanti dalla normativa:

- a) predisponendo una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dallo stesso GME in cui vengano pubblicate le informazioni privilegiate<sup>1</sup> a disposizione degli operatori;
- b) trasmettendo i dati relativi alle operazioni sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso<sup>2</sup> ad ACER per conto degli operatori.

<sup>1</sup> Le informazioni privilegiate comprendono quelle relative a capacità e uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica e gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata e non di tali impianti. Le informazioni privilegiate includono anche le "altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le informazioni comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione.



In relazione alle specifiche proposte oggetto di questa consultazione riassumiamo di seguito i punti principali della nostra posizione che verranno poi approfonditi anche nelle singole risposte alle domande del documento:

- In attesa della costituzione di una piattaforma unica europea, si ritiene che la creazione di una piattaforma nazionale centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate contribuisca a limitare i costi di compliance per gli operatori e ad agevolare la fruibilità delle informazioni;
- La gestione e il funzionamento della piattaforma dovranno essere adeguatamente regolati dall'AEEG al fine di garantire la piena ottemperanza degli operatori di mercato agli obblighi REMIT:
- La più ampia possibile partecipazione alla piattaforma è presupposto fondamentale alla massimizzazione dei benefici che derivano dalla sua implementazione, ma si dovrà tuttavia tener adeguato conto (in attesa della totale uniformazione delle procedure di compliance a livello europeo) delle iniziative già intraprese dai singoli operatori nell'ottica di adempimento degli obblighi;
- Laddove esistano informazioni privilegiate già pubblicate, come per esempio sui siti dei TSO, o già comunicate ad altri soggetti secondo tempistiche previste e regolate, il GME dovrebbe potervi attingere direttamente, senza imporre duplicazioni degli obblighi di comunicazione in capo agli operatori;
- Il GME è certamente da considerarsi il soggetto idoneo a svolgere il ruolo di RRM (Registered Reporting Mechanism) per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni concluse nei mercati gestiti dal GME e in altri mercati;
- La trasmissione dei dati sulle transazioni relative a contratti gas deve avvenire utilizzando il format che verrà indicato dalla Commissione Europea;
- Qualora imposto dalla Commissione Europea, si è anche favorevoli alla comunicazione diretta dal GME ad ACER delle informazioni privilegiate.

### Specifici spunti di consultazione

DOMANDA 1. Ritenete che sia utile la creazione di una piattaforma centralizzata per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della Remit? Perché?

La costituzione di una piattaforma unica a livello europeo per la pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 4 del REMIT sarebbe a tendere probabilmente la soluzione più auspicabile, in quanto consentirebbe di evitare duplicazioni dei flussi informativi in capo agli operatori attivi in diversi mercati, garantendo la massima armonizzazione a livello europeo delle modalità di pubblicazione. Una tale soluzione garantirebbe inoltre la disponibilità di tutte le informazioni privilegiate riferite ai mercati europei su un'unica piattaforma.



Riconoscendo tuttavia che una tale centralizzazione a livello europeo possa richiedere uno sforzo di armonizzazione percorribile di fatto solo nel medio termine, si ritiene che la creazione di una piattaforma unica nazionale possa comunque migliorare l'accessibilità delle informazioni privilegiate da parte degli attori interessati, garantendone la fruibilità su un'unica piattaforma al posto di una molteplicità di siti web, come i siti web dei singoli operatori. Questa opportunità sarà quindi tanto più rilevante quanto più la piattaforma conterrà un elenco esaustivo delle informazioni privilegiate pubblicate dai partecipanti al mercato.

Pertanto si ritiene certamente utile la creazione di una piattaforma centralizzata unica nazionale, purché determini una minimizzazione degli oneri in capo agli operatori. La partecipazione di tutti gli operatori potenzialmente coinvolti risulta essere la soluzione più efficiente per quanto concerne l'uniformità delle procedure e l'ottimizzazione dei costi operativi (rilevanti per gli operatori in qualità di soggetti sottoposti agli obblighi), nonché la più efficace dal punto di vista degli operatori in quanto fruitori delle informazioni raccolte dalla piattaforma. Si ritiene tuttavia necessario far notare che, per far fronte agli obblighi REMIT ad immediata efficacia (art. 4 comma 1), alcuni operatori (talvolta multinazionali) hanno già intrapreso al loro interno attività volte al soddisfacimento degli adempimenti previsti, sovente coordinando i propri rami a livello europeo al fine di creare un portale di riferimento unico per la messa a disposizione di tutti i dati rilevanti richiesti dal REMIT.

# DOMANDA 2. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, ritenete che GME sia un soggetto idoneo per lo svolgimento di tale ruolo? Perché?

Si ritiene che il GME sia certamente il soggetto idoneo per la creazione e gestione delle piattaforma centralizzata per lo scambio di informazioni in quanto:

- a) svolgendo il ruolo di gestore dei mercati energetici, è il soggetto che già di fatto detiene la maggior parte delle informazioni richieste ai sensi del REMIT;
- b) è il soggetto che, svolgendo attività statistiche e di monitoraggio mercati, già gestisce piattaforme per lo scambio di informazioni con gli operatori (quali ad es. la PDE);
- c) è il soggetto che già pubblica sul suo sito internet le informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto MGP, MA/MI, MSD, PGas, MGas, PB-Gas mantenendo il riserbo per un periodo di sette giorni a partire dal giorno successivo a quello di chiusura della seduta di mercato a cui si riferiscono.

DOMANDA 3. Ritenete che la pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla piattaforma del GME debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le informazioni sui propri siti web, oppure debba essere obbligatoria e regolata dall'AEEG ai fine di garantire la massima centralizzazione e trasparenza dell'informazione?



Fermo restando quanto più sopra riportato, qualora venisse realizzata una piattaforma centralizzata gestita dal GME la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe avvenire tramite tale strumento, al fine di garantire la sempre auspicata piena trasparenza e standardizzazione dei dati pubblicati.

DOMANDA 4. Ritenete adeguate le soluzioni proposte al fine di minimizzare le procedure di abilitazione alla piattaforma?

Si ritiene adeguata la proposta di abilitazione automatica alla nuova piattaforma centralizzata di tutti gli operatori già registrati presso l'AEEG, nonché le modalità di accesso già adottate per la PDE.

DOMANDA 5. Esistono informazioni che ricadono nell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 4 della Remit e che – per effetto di procedure operative, commerciali o regolatorie già esistenti – già trasmettete all'esterno, sia su piattaforme pubbliche che su piattaforme riservate? Se sì, quali e attraverso quali canali?

Per quanto concerne l'energia elettrica, i principali produttori del mercato italiano hanno già provveduto autonomamente mediante apposite sezioni sui propri siti web per le informazioni relative alla disponibilità dei propri impianti di generazione ricadenti nel REMIT. Inoltre i produttori già trasmettevano a Terna la capacità degli impianti di produzione, i piani di indisponibilità programmata, le indisponibilità non programmate e con riguardo alle unità rilevanti comunicavano le caratteristiche tecniche di tali impianti (quali ad es. potenza massima e minima) nel Registro Unità di Produzione (RUP) (art. 4.3.2.7 del Codice di Rete). Vengono altresì inviati a GME le relative offerte di vendita e di acquisto sui diversi mercati.

Per quanto riguarderebbe invece il mercato del gas, la regolazione italiana prevede già che i dati circa i contratti di vendita al PSV siano trasmessi con regolarità all'AEEG, così come i contratti di importazione. Inoltre i TSO hanno già i dati di utilizzo delle infrastrutture e il GME gestisce già i mercati del bilanciamento, nonché MGP ed MI gas.

DOMANDA 6. Ritenete utile consentire che gli operatori adempiano all'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate già residenti su altre piattaforme pubbliche (come le informazioni preliminari pubblicate da Terna sul sito del GME) o ad accesso riservato operanti ai sensi di previsioni regolatorie (ad esempio le capacità disponibili comunicate dagli operatori a Terna e da questa trasmesse al GME ai sensi della delibera ARG/elt 115/08) autorizzando il trasferimento automatico di dette informazioni da tali piattaforme alla piattaforma del GME e la loro pubblicazione su quest'ultima?

Al fine di minimizzare gli oneri operativi a carico degli operatori ed evitare duplicazione di attività, si ritiene sicuramente utile il trasferimento automatico a cura del GME stesso delle informazioni



oggetto dell'obbligo verso la piattaforma centralizzata all'uopo gestita dal GME (anche attraverso il reperimento di informazioni eventualmente non detenute dallo stesso GME, ma nella disponibilità di soggetto terzi quali AEEG, Terna, Snam o Stogit). Il processo dovrebbe tuttavia prevedere autorizzazioni esplicite da parte degli operatori, con specifica evidenza delle rispettive responsabilità come espresse nella risposta al successivo quesito.

# DOMANDA 7. Se sì, quali condizioni preliminari ritenete necessario siano verificate per garantire la piena efficacia operativa e regolatoria di una simile previsione?

Al fine di realizzare il trasferimento automatico delle informazioni già presenti in altre piattaforme informatiche verso la piattaforma centralizzata del GME, si dovrebbero verificare le seguenti condizioni:

- a) compatibilità tecnica delle piattaforme coinvolte, soprattutto in funzione degli standard che verranno specificati dalla Commissione UE nei previsti atti applicativi;
- b) compatibilità (o eventuale armonizzazione) delle tempistiche di pubblicazione ai sensi REMIT con le tempistiche di comunicazione dei dati sulle altre piattaforme coinvolte;
- c) esplicita autorizzazione al trasferimento dei dati da parte degli operatori a favore del GME;
- d) con riferimento ai dati oggetto di trasferimento automatico da altre piattaforme verso la piattaforma del GME, mantenimento in capo degli operatori della sola responsabilità per la veridicità, tempestività e accuratezza delle informazioni comunicate alle piattaforme già esistenti, e non per quelle poi a valle pubblicate dal GME sulla sua piattaforma centralizzata;
- e) a causa di malfunzionamenti nei sistemi informatici, potrebbero non essere pubblicate le informazioni corrette, così come comunicate dagli operatori a monte della piattaforma centralizzata gestita dal GME. Per tale motivo, come precedentemente sottolineato, è necessario che GME metta a disposizione procedure di back-up per la pubblicazione delle informazioni privilegiate in caso di indisponibilità tecniche.

# DOMANDA 8. Ritenete che le soluzioni tecniche proposte per la trasmissione dei dati sulla piattaforma del GME siano adeguate? Se no perché e quali altre soluzioni proporreste?

Le soluzioni tecniche previste per la trasmissione delle informazioni dagli operatori alla piattaforma GME si ritengono adeguate e dovrebbero comunque essere coerenti con i criteri individuati a livello UE. In particolare, andrebbero comunque definiti i ruoli e le responsabilità del GME e del singolo operatore nel trasferimento automatico di tali dati. In particolare, la responsabilità nella trasmissione e pubblicazione dell'informazione sulla piattaforma GME non dovrebbe rimanere in capo al singolo operatore.



DOMANDA 9. Qualora riteneste utile che GME trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle transazioni concluse sui mercati gestiti dal GME, quali vincoli e garanzie riterreste necessari?

Si ritiene certamente utile che il GME, in qualità di gestore della piattaforma centralizzata, possa trasmettere automaticamente ad ACER i dati relativi alle transazioni concluse sui mercati gestiti dal GME stesso, previa opportuna compatibilità preventiva delle tempistiche e degli standard di comunicazione ed eventuale armonizzazione degli stessi. Il GME dovrebbe ovviamente mantenere piena responsabilità per la corrispondenza tra le informazioni trasmesse ad ACER per conto degli operatori e quelle originariamente ricevute dagli operatori (direttamente o anche tramite trasferimento automatico dalle altre piattaforme).

DOMANDA 10. Se sì, riterreste opportuno estendere anche con riferimento ai contratti GAS le medesime modalità operative di trasmissione già definite in ambito PDE ai sensi del TIMM? Se sì, quali vincoli e garanzie riterreste necessari?

Si, si ritiene utile estendere anche ai contratti gas le medesime modalità operative, ferme restando le garanzie sul rispetto delle scadenze e sulla corrispondenza tra i dati trasmessi all'ACER e quelli ricevuti.

DOMANDA 11. Riterreste utile che GME trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle transazioni concluse al di fuori dei mercati gestiti dal GME? Se sì, quali vincoli e garanzie riterreste necessari, anche in considerazione delle necessarie procedure per la standardizzazione di tali transazioni?

Si ritiene certo utile che il GME, in qualità di gestore della piattaforma centralizzata, possa trasmettere ad ACER anche i dati relativi alle transazioni concluse al di fuori dei mercati gestiti dal GME stesso, previa verifica della compatibilità delle tempistiche di comunicazione ed eventuale armonizzazione delle stesse. Si ritiene inoltre utile che tali informazioni possano esser inviate al GME anche dai broker attivi sui mercati all'ingrosso, limitatamente alle transazioni effettuate sulle loro piattaforme. Il GME dovrebbe inoltre fornire evidenza agli operatori e ai broker sia della trasmissione che di eventuali comunicazioni ricevute dall'ACER in merito a tali dati. Si ritiene altresì necessario il mantenimento in capo agli operatori ed ai broker della responsabilità per la sola veridicità, tempestività e accuratezza delle informazioni comunicate alle piattaforme già esistenti. Il GME dovrebbe invece mantenere la responsabilità per la corrispondenza tra le informazioni trasmesse ad ACER per conto degli operatori e dei broker e quelle ricevute dagli operatori e dai broker (direttamente o tramite trasferimento automatico dalle altre piattaforme).

DOMANDA 12. Qualora GME gestisse una piattaforma per la pubblicazione delle informazioni privilegiate secondo quanto suggerito al paragrafo II, riterreste utile che il GME, nell'ambito



della medesima piattaforma, trasmettesse per conto vostro all'Acer i dati relativi alle disponibilità di capacità sulle diverse infrastrutture energetiche?

Si ritiene certo utile che il GME, in qualità di gestore della piattaforma centralizzata, possa trasmettere ad ACER anche i dati relativi alle disponibilità di capacità sulle diverse infrastrutture energetiche, previa verifica della compatibilità delle tempistiche di comunicazione ed eventuale armonizzazione delle stesse. Si ritiene altresì necessario il mantenimento in capo agli operatori della responsabilità per la sola veridicità, tempestività e accuratezza delle informazioni comunicate alle piattaforme già esistenti e quelle comunicate direttamente alla piattaforma centralizzata GME. Il GME dovrebbe invece avere responsabilità per la corrispondenza tra le informazioni trasmesse ad ACER per conto degli operatori e quelle ricevute dagli operatori (direttamente o tramite trasferimento automatico dalle altre piattaforme).

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi (Segretario)